

Giovedì 19 febbraio 2009

III

(Atti preparatori)

PARLAMENTO EUROPEO

Quadro giuridico comunitario per l'Infrastruttura di ricerca europea (ERI) *

P6_TA(2009)0058

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 febbraio 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo al quadro giuridico comunitario per l'Infrastruttura di ricerca europea (ERI) (COM(2008)0467 – C6-0306/2008 – 2008/0148(CNS))

(2010/C 76 E/19)

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0467),
 - visto l'articolo 171 ed il primo paragrafo dell'articolo 172 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6 0306/2008),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6 0007/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Giovedì 19 febbraio 2009

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1**Proposta di regolamento****Considerando 3**

(3) Mentre tradizionalmente il sostegno per l'utilizzo e lo sviluppo di infrastrutture di ricerca europee assumeva la forma di sovvenzioni a favore di infrastrutture di ricerca già esistenti negli Stati membri, in anni recenti è emersa con chiarezza la necessità di un ulteriore impegno volto a incentivare lo sviluppo di nuove strutture tramite la creazione di un quadro giuridico appropriato che ne faciliti la costituzione e il funzionamento a livello comunitario.

(3) Mentre tradizionalmente il sostegno per l'utilizzo e lo sviluppo di infrastrutture di ricerca europee assumeva la forma di sovvenzioni a favore di infrastrutture di ricerca già esistenti negli Stati membri, in anni recenti è emersa con chiarezza la necessità di un ulteriore impegno volto a incentivare lo sviluppo di nuove strutture **o a migliorare le strutture esistenti al fine di ottimizzarne l'impiego** tramite la creazione di un quadro giuridico appropriato che ne faciliti la costituzione e il funzionamento a livello comunitario.

Emendamento 2**Proposta di regolamento****Considerando 4**

(4) Questa necessità è stata espressa in numerose occasioni sia a livello politico, dagli Stati membri e dalle istituzioni comunitarie, sia da vari soggetti appartenenti alla comunità europea della ricerca quali imprese, centri di ricerca e università.

(4) Questa necessità è stata espressa in numerose occasioni sia a livello politico, dagli Stati membri e dalle istituzioni comunitarie, sia da vari soggetti appartenenti alla comunità europea della ricerca quali imprese, centri di ricerca e università **e, segnatamente, dal Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI).**

Emendamento 3**Proposta di regolamento****Considerando 6 bis (nuovo)**

(6 bis) Un'infrastruttura di ricerca costituita a norma del presente regolamento come Infrastruttura di ricerca europea (ERI) dovrebbe essere intesa ad agevolare e promuovere la ricerca di interesse paneuropeo. A tale scopo le sue attività dovrebbero avere natura non economica, cioè dovrebbe astenersi dall'effettuare lavori o dal prestare forniture e/o servizi che potrebbero distorcere la concorrenza. Tuttavia, per promuovere l'innovazione, la conoscenza e il trasferimento di tecnologie, è opportuno che l'ERI sia autorizzata ad esercitare alcune attività economiche limitate nel rispetto di talune condizioni.

Emendamento 4**Proposta di regolamento****Considerando 7**

(7) Contrariamente alle iniziative tecnologiche congiunte (ITC), costituite come imprese comuni di cui la Comunità è membro e alle quali fornisce contributi finanziari, **un'Infrastruttura di ricerca europea (nel seguito «ERI»)** non deve essere considerata come un organismo creato dalla Comunità ai sensi dell'articolo 185 del regolamento finanziario, bensì come un soggetto giuridico di cui la Comunità non è **necessariamente** membro e al quale non versa contributi finanziari ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, lettera f), del regolamento finanziario.

(7) Contrariamente alle iniziative tecnologiche congiunte (ITC), costituite come imprese comuni di cui la Comunità è membro e alle quali fornisce contributi finanziari, **un'ERI** non deve essere considerata come un organismo creato dalla Comunità ai sensi dell'articolo 185 del regolamento finanziario, bensì come un soggetto giuridico di cui la Comunità non è membro e al quale non versa contributi finanziari ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, lettera f), del regolamento finanziario. **Ciò non dovrebbe trovare applicazione qualora la Comunità diventi membro di un'ERI ed effettui un rilevante contributo finanziario a titolo dell'articolo 185, paragrafo 1, del regolamento finanziario. In ogni caso, i finanziamenti comunitari alle ERI dovrebbero essere soggetti alle pertinenti disposizioni del regolamento finanziario.**

Giovedì 19 febbraio 2009

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 8

(8) Data la stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Comunità in materia di programmazione e di attuazione complementare delle loro attività di ricerca, come previsto agli articoli 164 e 165 del trattato, deve spettare agli Stati membri interessati, **da soli o insieme ad altri soggetti qualificati**, definire le loro necessità in materia di creazione di infrastrutture di ricerca sulla base delle loro attività di ricerca e sviluppo tecnologico e delle esigenze della Comunità. Per le stesse ragioni devono poter diventare membri dell'ERI gli Stati membri interessati, con l'eventuale partecipazione di paesi terzi qualificati ed organizzazioni intergovernative specializzate.

(8) Data la stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Comunità in materia di programmazione e di attuazione complementare delle loro attività di ricerca, come previsto agli articoli 164 e 165 del trattato, deve spettare agli Stati membri interessati definire le loro necessità in materia di creazione di infrastrutture di ricerca sulla base delle loro attività di ricerca e sviluppo tecnologico e delle esigenze della Comunità. Per le stesse ragioni devono poter diventare membri dell'ERI gli Stati membri interessati, con l'eventuale partecipazione di paesi terzi qualificati ed organizzazioni intergovernative specializzate.

Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 9

(9) **Un'Infrastruttura di ricerca europea costituita a norma del presente regolamento deve avere come compito la costituzione e la gestione di un'infrastruttura di ricerca. È opportuno che queste attività non siano di natura economica per impedire distorsioni della concorrenza. Per promuovere l'innovazione e il trasferimento di conoscenze e di tecnologie, è opportuno che l'ERI sia autorizzata ad esercitare attività economiche limitate nel rispetto di talune condizioni.** La costituzione di infrastrutture di ricerca in forma di ERI non esclude che, **ai fini dell'attuazione della roadmap predisposta dal Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI) e del progresso della ricerca europea**, sia riconosciuto anche il contributo delle infrastrutture di ricerca di interesse paneuropeo aventi un'altra forma giuridica. La Commissione garantirà che **i membri dell'ESFRI e le altre** parti interessate siano informate in merito a queste forme giuridiche alternative.

(9) La costituzione di infrastrutture di ricerca in forma di ERI **ai sensi del presente regolamento** non esclude che sia riconosciuto anche il contributo *al progresso della ricerca europea* delle infrastrutture di ricerca di interesse paneuropeo aventi un'altra forma giuridica. La Commissione garantirà che le parti interessate siano informate in merito a queste forme giuridiche alternative.

Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 10

(10) Le infrastrutture di ricerca devono contribuire a preservare l'eccellenza scientifica della ricerca comunitaria e la competitività della sua economia, sulla base di previsioni di medio o lungo termine, sostenendo efficacemente le attività di ricerca europee. A tal fine esse devono essere effettivamente aperte alla comunità della ricerca europea in senso lato ed avere l'ambizione di sviluppare le capacità scientifiche europee al di là dello stato dell'arte attuale e pertanto contribuire allo sviluppo dello Spazio europeo della ricerca.

(10) Le infrastrutture di ricerca devono contribuire a preservare l'eccellenza scientifica della ricerca comunitaria e la competitività della sua economia, sulla base di previsioni di medio o lungo termine, sostenendo efficacemente le attività di ricerca europee. A tal fine esse *dovrebbero* essere effettivamente aperte alla comunità della ricerca europea in senso lato **in conformità delle disposizioni sancite nei propri statuti** ed avere l'ambizione di sviluppare le capacità scientifiche europee al di là dello stato dell'arte attuale e pertanto contribuire allo sviluppo dello Spazio europeo della ricerca, **in particolare promuovendo sinergie con la politica di coesione dell'Unione europea.**

Giovedì 19 febbraio 2009

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

(10 bis) In particolare, le nuove infrastrutture di ricerca dovrebbero tener conto, ove appropriato, dell'importanza di liberare il potenziale d'eccellenza scientifica nelle regioni di convergenza, quale mezzo per migliorare i risultati a lungo termine dell'Unione europea nella ricerca e nell'innovazione e in termini di competitività economica.

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 12

(12) Per ragioni di trasparenza è opportuno che la decisione di costituire un'ERI sia pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Per tali ragioni è opportuno che a tale decisione sia allegato un estratto dello statuto che ne fornisca gli elementi principali.

(12) Per ragioni di trasparenza è opportuno che la decisione di costituire **un'infrastruttura di ricerca come** un'ERI sia pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Per tali ragioni è opportuno che a tale decisione sia allegato un estratto dello statuto che ne fornisca gli elementi principali.

Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 14

(14) È necessario che L'ERI conti tra i suoi membri almeno tre Stati membri e possa includere paesi terzi qualificati ed organizzazioni intergovernative specializzate. Pertanto **occorre che** l'ERI sia considerata come un'organizzazione internazionale ai fini dell'applicazione della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa e della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, in conformità alla disciplina in materia di aiuti di Stato. Per sostenere in modo più efficace le attività di ricerca dell'ERI, occorre che gli Stati membri e i paesi terzi partecipanti adottino tutte le misure possibili per accordarle la più ampia esenzione possibile dalle altre imposte.

(14) È necessario che L'ERI conti tra i suoi membri almeno tre Stati membri e possa includere paesi terzi qualificati ed organizzazioni intergovernative specializzate. Pertanto **il presente regolamento dovrebbe contenere una disposizione essenziale secondo cui** l'ERI sia considerata come un'organizzazione internazionale ai fini dell'applicazione della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa e della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, in conformità alla disciplina in materia di aiuti di Stato. Per sostenere in modo più efficace le attività di ricerca dell'ERI, **rendendole più competitive a livello mondiale**, occorre che gli Stati membri e i paesi terzi partecipanti adottino tutte le misure possibili per accordarle la più ampia esenzione possibile dalle altre imposte.

Giovedì 19 febbraio 2009

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 17

(17) È necessario garantire, da un lato, che l'ERI abbia la flessibilità necessaria per modificare il proprio statuto e, dall'altro, che la Comunità, che costituisce l'ERI, mantenga il controllo su taluni elementi essenziali. Se una modifica riguarda una questione che figura nell'estratto dello statuto allegato alla decisione di costituzione dell'ERI, occorre che tale modifica sia approvata, prima di acquistare efficacia, con una decisione della Commissione adottata sulla base della stessa procedura seguita per la creazione dell'ERI, poiché le informazioni contenute in tale parte sono considerate essenziali. Occorre che qualsiasi altra modifica sia notificata alla Commissione, la quale ha la facoltà di opporvisi se la ritiene contraria al presente regolamento. Qualora non vi siano obiezioni, è necessario pubblicare un avviso corrispondente accompagnato da una breve sintesi della modifica.

(17) È necessario garantire, da un lato, che l'ERI abbia la flessibilità necessaria per modificare il proprio statuto e, dall'altro, che la Comunità, che costituisce **un'infrastruttura di ricerca tramite un'ERI**, mantenga il controllo su taluni elementi essenziali. Se una modifica riguarda una questione che figura nell'estratto dello statuto allegato alla decisione di costituzione dell'ERI, occorre che tale modifica sia approvata, prima di acquistare efficacia, con una decisione della Commissione adottata sulla base della stessa procedura seguita per la creazione dell'ERI, poiché le informazioni contenute in tale parte sono considerate essenziali. Occorre che qualsiasi altra modifica sia notificata alla Commissione, la quale ha la facoltà di opporvisi se la ritiene contraria al presente regolamento. Qualora non vi siano obiezioni, è necessario pubblicare un avviso corrispondente accompagnato da una breve sintesi della modifica.

Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 20

(20) L'ERI può essere cofinanziata dagli strumenti finanziari relativi alla politica di coesione conformemente al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999.

(20) L'ERI può essere cofinanziata dagli strumenti finanziari relativi alla politica di coesione conformemente al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, **e al regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, che istituisce un Fondo di coesione** ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 79.

Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 22

(22) Giacché l'ERI è costituita in virtù del diritto comunitario, è necessario che sia soggetta al diritto comunitario oltre che al diritto del paese in cui ha sede legale. Tuttavia l'ERI può avere **una sede operativa in un altro paese**. In tal caso il diritto di **tale paese** deve applicarsi per quanto riguarda la salute e la sicurezza pubblica e dei lavoratori, la tutela dell'ambiente, il trattamento delle sostanze pericolose e il rilascio dei permessi necessari. Inoltre l'ERI deve essere soggetta al suo statuto, adottato conformemente alle fonti di diritto summenzionate, e a disposizioni di applicazione conformi allo statuto.

(22) Giacché l'ERI è costituita in virtù del diritto comunitario, è necessario che sia soggetta al diritto comunitario oltre che al diritto del paese in cui ha sede legale. Tuttavia l'ERI può avere **sedi operative in altri paesi**. In tal caso il diritto di **tali paesi dovrebbe** applicarsi per quanto riguarda la salute e la sicurezza pubblica e dei lavoratori, la tutela dell'ambiente, il trattamento delle sostanze pericolose e il rilascio dei permessi necessari. Inoltre l'ERI **dovrebbe** essere soggetta al suo statuto, adottato conformemente alle fonti di diritto summenzionate, e a disposizioni di applicazione conformi allo statuto.

Giovedì 19 febbraio 2009

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 23

(23) Per garantire un controllo sufficiente dell'osservanza del presente regolamento, occorre che l'ERI presenti alla Commissione la **sua** relazione annuale e qualsiasi informazione relativa alle circostanze che rischiano di mettere gravemente a repentaglio l'esecuzione **dei compiti dell'ERI**. Se, tramite la relazione annuale o altrimenti, la Commissione entra in possesso di elementi che indicano che l'ERI viola gravemente il presente regolamento o altre disposizioni giuridiche applicabili, deve richiedere spiegazioni e/o provvedimenti da parte dell'ERI e/o dei suoi membri. In caso di mancata adozione delle azioni correttive, la Commissione può abrogare la decisione di costituzione dell'ERI, il che ne comporterà lo scioglimento dell'ERI.

(23) Per garantire un controllo sufficiente dell'osservanza del presente regolamento, occorre che l'ERI presenti alla Commissione la relazione annuale e qualsiasi informazione relativa alle circostanze che rischiano di mettere gravemente a repentaglio l'esecuzione **del suo obiettivo**. Se, tramite la relazione annuale o altrimenti, la Commissione entra in possesso di elementi che indicano che l'ERI viola gravemente il presente regolamento o altre disposizioni giuridiche applicabili, deve richiedere spiegazioni e/o provvedimenti da parte dell'ERI e/o dei suoi membri. In caso di mancata adozione delle azioni correttive, la Commissione può abrogare la decisione di costituzione dell'ERI, il che ne comporterà lo scioglimento dell'ERI.

Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

(23 bis) Sulla scorta della prassi dei periodici aggiornamenti della tabella di marcia dell'ESFRI, la Commissione dovrebbe informare regolarmente il Parlamento europeo sullo stato d'evoluzione delle ERI nello Spazio europeo della ricerca, congiuntamente alla sua valutazione e alle sue raccomandazioni in questo settore.

Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 24

(24) Gli obiettivi dell'azione proposta, ovvero la creazione di un quadro per le *Infrastrutture di ricerca europee* di più Stati membri, non possono essere raggiunti in misura sufficiente dai singoli Stati membri nell'ambito dei loro sistemi costituzionali nazionali, bensì, a causa della natura transnazionale del problema, possono essere realizzati meglio a livello comunitario. La Comunità può adottare pertanto provvedimenti in conformità del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(24) Gli obiettivi dell'azione proposta, ovvero la creazione di un quadro per le *ERI istituite collettivamente* da più Stati membri, non possono essere raggiunti in misura sufficiente dai singoli Stati membri nell'ambito dei loro sistemi costituzionali nazionali, bensì, a causa della natura transnazionale del problema, possono essere realizzati meglio a livello comunitario. La Comunità può adottare pertanto provvedimenti in conformità del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce **un quadro che fissa** i requisiti e le procedure per **la costituzione dell'infrastruttura** di ricerca europea (nel seguito «ERI»).

2. **Esso si applica alle infrastrutture di ricerca di interesse paneuropeo.**

1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti e le procedure per **un'infrastruttura di ricerca di interesse paneuropeo da costituirsi tramite un'infrastruttura** di ricerca europea (nel seguito «ERI»).

Giovedì 19 febbraio 2009

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 18**Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

2 bis. *Una struttura di ricerca di interesse paneuropeo è un impianto, che comprende le risorse e i servizi connessi, che può essere utilizzato dalla comunità scientifica per compiere ricerche di alto livello nei loro rispettivi settori. Tale definizione comprende i maggiori impianti o strumenti di ricerca scientifici; risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate; le infrastrutture basate sulle autorizzazioni TIC quali reti di tipo Grid, materiale informatico, software e comunicazioni; qualsiasi altro mezzo particolare essenziale per raggiungere l'eccellenza nella ricerca. Tali infrastrutture di ricerca possono essere ubicate in un unico sito o distribuite (in una rete organizzata di risorse).*

Emendamento 19**Proposta di regolamento
Articolo 2 – titolo****Funzione** ed *altre* attività**Obiettivo** ed attività **di un'ERI****Emendamento 20****Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1**

1. L'ERI ha **la funzione** di *istituire* e *gestire* un'infrastruttura **di** ricerca.

1. L'ERI ha **l'obiettivo** di *agevolare* e *promuovere* la ricerca **di interesse paneuropeo, o all'interno di** un'infrastruttura **europea già esistente o in una nuova infrastruttura istituita congiuntamente da vari Stati membri.**

Emendamento 21**Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2**

2. L'ERI **assolve la propria funzione su base** non economica. Essa può tuttavia svolgere attività economiche limitate strettamente connesse **alla sua funzione**, purché esse non mettano a repentaglio **l'assolvimento** di tale **funzione**.

2. **Le attività svolte dall'ERI sono di natura** non economica. Essa può tuttavia svolgere attività economiche limitate strettamente connesse **al suo obiettivo**, purché esse non mettano a repentaglio **il conseguimento** di tale **obiettivo e il reddito da esse derivante sia usato esclusivamente per la realizzazione di tale obiettivo dell'ERI.**

Emendamento 22**Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

3 bis. *Le ERI prestano particolare attenzione ai brevetti, agli altri diritti di proprietà intellettuale e agli interessi cui può essere assegnato un valore che sorgono come risultato delle loro attività, e informano la Commissione in merito a tali diritti di proprietà intellettuale mediante una relazione annuale.*

Giovedì 19 febbraio 2009

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 3 – titolo

Requisiti *relativi alle infrastrutture*Requisiti *generali*

Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – alinea

L'infrastruttura di ricerca da costituire *tramite un'ERI* soddisfa i seguenti requisiti:L'infrastruttura di ricerca da costituire *in forma di ERI* soddisfa i seguenti requisiti:

Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

(b) costituisce un valore aggiunto nello sviluppo dello Spazio europeo della ricerca *ed* un miglioramento significativo a livello internazionale nel settore scientifico e tecnologico interessato;b) costituisce un valore aggiunto nello sviluppo dello Spazio europeo della ricerca, *anche liberando il potenziale di ricerca presente in tutte le regioni dell'Unione europea e, migliorando i metodi di ricerca*, un miglioramento significativo a livello internazionale *nei settori specialistici* scientifico e tecnologico *interessati*;

Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

(c) *la* comunità europea della ricerca, composta da ricercatori provenienti dagli Stati membri e da paesi associati ai programmi comunitari di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, può effettivamente *avervi accesso*; *nonché*c) può effettivamente *essere accessibile alla* comunità europea della ricerca, composta da ricercatori provenienti dagli Stati membri e da paesi associati ai programmi comunitari di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, *in conformità delle disposizioni sancite nei propri statuti*;

Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

c bis) contribuisce alla formazione di giovani ricercatori; nonché

Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 3, paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

d bis) migliora l'efficienza della ricerca interdisciplinare grazie alla concentrazione dei progetti di ricerca entro un determinato calendario.

Giovedì 19 febbraio 2009

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

L'infrastruttura di ricerca da costituire in forma di ERI presenta, contestualmente alla sua domanda, una valutazione d'impatto.

Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 ter (nuovo)

I membri di un'infrastruttura di ricerca da costituire in forma di ERI mettono a disposizione le risorse umane e finanziarie necessarie per la sua istituzione ed operatività.

Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 4 – titolo

Domanda *per la costituzione di un'ERI*

Domanda

Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – alinea

1. I soggetti *richiedenti* la costituzione di **un'ERI** (nel seguito «i richiedenti») presentano una domanda alla Commissione. La domanda è presentata per iscritto in una delle lingue ufficiali della Comunità e contiene gli elementi seguenti:

1. I soggetti *che richiedono la costituzione di un'infrastruttura di ricerca in forma di ERI* (nel seguito «i richiedenti») presentano una domanda alla Commissione. La domanda è presentata per iscritto in una delle lingue ufficiali della Comunità e contiene gli elementi seguenti:

Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

(a) una richiesta di costituzione *dell'ERI* indirizzata alla Commissione;

a) una richiesta *di costituzione di un'infrastruttura di ricerca in forma di ERI* indirizzata alla Commissione;

Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

(c) una descrizione tecnica e scientifica dell'infrastruttura di ricerca *che l'ERI avrà il compito di creare e gestire*, in particolare in funzione dei requisiti di cui all'articolo 3;

c) una descrizione tecnica e scientifica dell'infrastruttura di ricerca *da costituire in forma di ERI, nonché degli effetti socioeconomici e del contributo agli obiettivi di convergenza dell'Unione europea*, in particolare in funzione dei requisiti di cui all'articolo 3;

Giovedì 19 febbraio 2009

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 35**Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2**

2. *La Commissione valuta la domanda. In sede di valutazione può chiedere il parere di esperti indipendenti in particolare nel settore di attività previsto dell'ERI. Il risultato di tale valutazione è comunicato ai richiedenti i quali, se necessario, sono invitati a completare o modificare la domanda entro un termine ragionevole.*

*soppresso***Emendamento 36****Proposta di regolamento
Articolo 5 – titolo**

Decisione in merito alla domanda

Valutazione e decisione in merito alla domanda**Emendamento 37****Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo -1 (nuovo)**

-1. La Commissione valuta la domanda. In sede di valutazione deve acquisire il parere di esperti indipendenti, in particolare nel settore di attività previsto dell'ERI. Il risultato di tale valutazione è comunicato ai richiedenti i quali, se necessario, sono invitati a completare o modificare la domanda entro un termine ragionevole.

Emendamento 38**Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea**

1. La Commissione, tenuto conto dei risultati della valutazione di cui all'**articolo 4, paragrafo 2**, e conformemente alla procedura di cui all'articolo 21:

1. La Commissione, tenuto conto dei risultati della valutazione di cui all'**articolo 5, paragrafo -1, e delle esigenze individuate dalla tabella di marcia del Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI)** e conformemente alla procedura di cui all'articolo 21:

Emendamento 39**Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a**

(a) adotta una decisione di costituzione *dell'ERI* dopo essersi accertata che i requisiti fissati nel presente regolamento sono soddisfatti;

a) adotta una decisione di costituzione *di un'infrastruttura di ricerca in forma di ERI* dopo essersi accertata che i requisiti fissati nel presente regolamento sono soddisfatti; o

Emendamento 40**Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2**

2. La decisione in merito alla domanda è notificata ai richiedenti. La decisione di costituzione dell'ERI viene altresì pubblicata nella serie L della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. La decisione in merito alla domanda è notificata ai richiedenti. La decisione di costituzione *di un'infrastruttura di ricerca in forma di ERI* viene altresì pubblicata nella serie L della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. **In caso di rifiuto, i richiedenti hanno accesso alla relazione di valutazione.**

Giovedì 19 febbraio 2009

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 42**Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

1 bis. *Nel caso di infrastrutture con una forma giuridica diversa, la persona giuridica originaria cessa di esistere alla data di cui al paragrafo 1, e la ERI agisce come suo successore ufficiale per successione legale;*

Emendamento 43**Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2**

2. L'ERI ha una denominazione contenente le parole «Infrastruttura di ricerca europea» o l'abbreviazione «ERI».

2. L'ERI ha una denominazione contenente le parole «Infrastruttura di ricerca europea» o l'abbreviazione «ERI» **ed un riferimento al suo settore di ricerca.**

Emendamento 44**Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2**

2. L'ERI deve sempre contare almeno tre Stati membri tra i suoi membri. Altri Stati membri possono aderire all'ERI in qualsiasi momento, previo il rispetto di condizioni eque e ragionevoli fissate nello statuto.

2. L'ERI deve sempre contare almeno tre Stati membri tra i suoi membri. Altri Stati membri, **paesi terzi e organizzazioni internazionali** possono aderire all'ERI in qualsiasi momento, previo il rispetto di condizioni eque e ragionevoli fissate nello statuto.

Emendamento 45**Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4**

4. Uno Stato membro o un paese terzo può essere rappresentato da uno o più enti pubblici, comprese le regioni, o enti privati con una missione di servizio pubblico per quanto riguarda l'esercizio di determinati diritti e l'adempimento di determinati obblighi in qualità di membro dell'ERI.

4. Uno Stato membro o un paese terzo può essere rappresentato **nell'assemblea dei membri** da uno o più enti pubblici, comprese le regioni, o enti privati con una missione di servizio pubblico per quanto riguarda l'esercizio di determinati diritti e l'adempimento di determinati obblighi in qualità di membro dell'ERI.

Emendamento 46**Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5**

5. I paesi terzi e le organizzazioni intergovernative che chiedono di diventare membri dell'ERI riconoscono che essa è dotata di personalità e capacità giuridica conformemente all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, e che è soggetta alle regole determinate in applicazione dell'articolo 16.

5. I paesi terzi e le organizzazioni intergovernative che chiedono di diventare membri dell'ERI riconoscono che essa è dotata di personalità e capacità giuridica **nei rispettivi territori ed organizzazioni** conformemente all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, e che è soggetta alle regole determinate in applicazione dell'articolo 16.

Qualora una ERI utilizzi fondi comunitari, i membri internazionali o intergovernativi dell'ERI mantengono il loro status ERI soltanto se si impegnano a inviare i loro audit interni ed esterni alla Corte dei conti europea e al revisore contabile interno della Commissione.

Giovedì 19 febbraio 2009

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 47**Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6 bis (nuovo)**

6 bis. *Qualora la Comunità dovesse diventare membro di un'ERI, direttamente o tramite intermediario, la Commissione ne informa immediatamente i due rami dell'autorità di bilancio.*

Emendamento 48**Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b**(b) **i compiti** e le attività dell'ERI;b) **l'obiettivo** e le attività dell'ERI;**Emendamento 49****Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e**

(e) i diritti e gli obblighi dei membri, compreso l'obbligo di contribuire ad un bilancio equilibrato;

e) i diritti e gli obblighi dei membri, compreso l'obbligo di contribuire ad un bilancio equilibrato **e il diritto di voto;****Emendamento 50****Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera h – punto i**

(i) la politica di accesso per gli utenti;

i) la politica di accesso per gli utenti **basata sull'eccellenza scientifica;****Emendamento 51****Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera h – punto i bis (nuovo)****i bis) la politica di investimento.****Emendamento 52****Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera h – punto vi bis (nuovo)****vi bis) la politica antidiscriminatoria, tenendo conto in particolare della parità di genere e delle pari opportunità per i disabili;****Emendamento 53****Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera j bis (nuova)****j bis) un accordo sulla persona autorizzata a gestire brevetti ed altri diritti di proprietà intellettuale e interessi che sorgono come risultato delle attività della ERI, nonché l'uso cui sono destinati i redditi derivanti da tali diritti;**

Giovedì 19 febbraio 2009

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 54**Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6**

6. L'ERI sottoscrive un'assicurazione appropriata per la copertura di tutti i rischi propri alla sua attività.

6. L'ERI sottoscrive un'assicurazione appropriata per la copertura di tutti i rischi propri alla **costruzione dell'infrastruttura e alla** sua attività.

Emendamento 55**Proposta di regolamento
Articolo 14**

La concessione di finanziamenti comunitari all'ERI avviene solo conformemente al titolo VI del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. Sono inoltre possibili finanziamenti nel quadro della politica di coesione, conformemente alla legislazione comunitaria rilevante.

La concessione di finanziamenti comunitari all'ERI avviene solo conformemente al titolo VI del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. Sono inoltre possibili finanziamenti nel quadro della politica di coesione, conformemente alla legislazione comunitaria rilevante.

Qualora la Comunità dovesse diventare in qualunque momento membro di un'ERI, direttamente o tramite intermediario, tale ERI è trattata come un organismo dotato di personalità giuridica ai sensi dell'articolo 185 del regolamento finanziario. Ciò vale anche per una ERI che riceve contributi (sovvenzioni operative) ai sensi dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

Emendamento 56**Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a**

(a) dal diritto comunitario, in particolare dal presente regolamento e dalle decisioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 10, paragrafo 1;

a) dal diritto comunitario, in particolare dal presente regolamento e dalle decisioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 10, paragrafo 1, **nonché, se del caso, dal regolamento finanziario;**

Emendamento 57**Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 5**

5. In caso di mancata adozione delle azioni correttive, la Commissione può abrogare la decisione **di costituzione dell'ERI**. Tale decisione è notificata all'ERI e pubblicata nella serie L della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Ciò comporterà lo scioglimento dell'ERI.

5. In caso di mancata adozione delle azioni correttive, la Commissione può abrogare la decisione di **costituire l'infrastruttura di ricerca in forma di ERI**. Tale decisione è notificata all'ERI e pubblicata nella serie L della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Ciò comporterà lo scioglimento dell'ERI.

Emendamento 58**Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 5 bis (nuovo)**

5 bis. *La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio la relazione annuale di attività, e notifica loro qualsiasi decisione adottata ai sensi dei paragrafi da 3 a 5.*